

## NOTA:

### EVOLUZIONE NORMATIVA NAZIONALE SULLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)

Il quadro normativo in vigore, ad oggi, sulle fonti energetiche rinnovabili (FER) prevede, in ambito nazionale, il riconoscimento dei certificati verdi al 100% del rifiuto come stabilito dall'art. 17, comma 1 del **D.Lgs 387/03**. Decreto, quest'ultimo, con il quale è stata recepita in ambito nazionale la direttiva 2001/77/CE sulla *'Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità'*. La specificità del sistema di incentivazione introdotto in ambito nazionale (i certificati verdi infatti non hanno valore in ambito europeo) risponde di fatto alle esigenze palesate in ambito europeo, su richiesta dell'allora Governo italiano, di ricorrere anche alla quota non biodegradabile dei rifiuti al fine di raggiungere l'obiettivo nazionale di elettricità prodotta da FER (25% al 2010)<sup>1</sup>.

#### TESTO UNICO AMBIENTALE

Con l'emanazione del **D.Lgs 152/06**, è stato ribadito tale riconoscimento, infatti all'art. 229 si riporta che sia il CDR che il CDR-Q (prodotto) godono al 100% dei certificati verdi, privando di efficacia il disposto dell'art.12, comma 3 del DM 24 ottobre 2005<sup>2</sup>. Con la successiva emanazione del **DM 5 maggio 2006**, relativo all'"Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili", vengono di fatto evidenziate le ulteriori tipologie di rifiuti il cui utilizzo a scopi energetico consente, in modo immediato (all. 1-suball. A) o a seguito di accordi di programma (all.1- suball. B), di godere dei certificati verdi.

Il tema delle fonti energetiche rinnovabili è però, oggi, al centro di una frenetica attività normativa che non riguarda solo la revisione del D.Lgs 152/06 ma anche nuove proposte di legge in corso di definizione.

Lo **schema del II decreto di revisione del D.Lgs 152/06**, approvato lo scorso 12 ottobre in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, inserisce tra le varie modifiche anche (commi 40 e 41) la **declassificazione del CDR-Q** inserendolo tra i rifiuti speciali, abrogando gli articoli relativi alla regolamentazione della costruzione e l'esercizio degli impianti che lo utilizzano. Dal punto di vista strettamente giuridico va considerato che tale abrogazione è viziata sotto il profilo della legittimità costituzionale perché contrasta con le disposizioni riportate all'interno della Legge 308/04 (legge delega) e come tali non modificabili dal provvedimento in esame. Dal punto di vista tecnico-amministrativo, tale proposta di modifica se approvata causerebbe il blocco del mercato del CDR-Q, dei progetti operativi di impiego industriale di tale combustibile negli impianti sopra citati e l'annullamento dei conseguenti benefici economici ed ambientali connessi all'impiego del CDR-Q ed in particolare quelli in linea con il Protocollo di Kyoto. Infatti, data la componente biodegradabile del CDR-Q ed il suo potenziale di impiego sostitutivo dei carbone nelle centrali elettriche e nei cementifici italiani si potrebbero evitare ogni anno da 6 a 7,8 milioni di tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub> da fonte fossile. Nella misura in cui, a giustificazione della proposta di modifica della normativa sul CDR-Q viene invocata la coerenza con la Normativa Comunitaria si fa altresì presente che: il processo di produzione del CDR-Q non si limita ad una semplice selezione e miscelazione dei rifiuti ma costituisce un processo complesso ed articolato di produzione industriale finalizzato ad una operazione di "recupero completo". Ciò in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha stabilito gli indizi per valutare se si tratti o meno di un rifiuto (conclusione di una operazione di recupero, esistenza di un processo produttivo, certezza dell'effettivo utilizzo, esecuzione di misure di controllo). Pertanto la nozione italiana di

<sup>1</sup> In questo richiamo si affermava infatti che *"Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna linda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti"*.

<sup>2</sup> *"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs 79/99"*

CDR-Q non risulta in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, nè può dirsi contraria alla Legislazione Europea che in materia End of Waste è al momento deficitaria.

Infatti, proprio a livello comunitario è in atto un processo di revisione della Direttiva Quadro sulla Gestione dei Rifiuti (2005/0281-COD) che specificatamente in materia di CDR prevede la possibilità di elevare tale materiale al rango di combustibile [Opinion 15 September 2006: ITRE A - Cristina Gutiérrez-Cortines (EPP-ED) PE374.262 v02-00 - PE376.440 v02-00]. Pertanto la normativa Italiana sul CDR-Q risulta coerente con la proposta di regolazione comunitaria anticipando le linee e gli orientamenti più prossimi

### **PROPOSTA DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO SU ENERGIA E FER**

Ma la questione energetica non si limita solo allo sviluppo in materia di CDR (o RDF), l'**AS 691 – Bersani** recante delega al Governo per completare la liberalizzazione del settore dell'energia e il rilancio delle fonti rinnovabili, prevede all'art.2 che il Governo venga delegato ad adottare (entro un anno) decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento (Legge Marzano).

I provvedimenti attuativi dovranno inoltre prevedere la promozione dello sviluppo del solare e dei carburanti di origine vegetale, il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili, ridefinire il sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale. Questi gli elementi fondamentali contenuti nei criteri di delega:

- incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di energia (cosiddetti certificati bianchi);
- raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici con quelli relativi alla sicurezza;
- introdurre *standard* minimi di rendimento energetico e meccanismi per indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti di uso domestico ad alto assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a *standard* elevati di efficienza;
- prevedere la massima semplificazione amministrativa a favore del solare termico e fotovoltaico e dei carburanti di origine vegetale, nonché misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici previsti in materia di diffusione dei biocarburanti (Ex Legge 81/2006);
- prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico;
- adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;
- promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale;
- razionalizzare e orientare l'attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca o di servizi nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

### **DDL AC 1042/A – Comunitaria 2006.**

Il 27 ottobre u.s., la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge Comunitaria 2006 (AS.1014), approvato dalla Camera e contro ogni aspettativa, il provvedimento è stato modificato. Le modifiche non hanno comunque interessato l'art.15-bis. A riguardo la sottocommissione Bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti presentati in Commissione Politiche dell'Unione europea in materia di fonti rinnovabili in quanto suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i presentatori dei tre emendamenti sui finanziamenti e gli incentivi concedibili per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (15.02 - Silvestri - IU-Verdi-Com, 15.03- Sodano - RC-SE e 15.04 - Ferrante - Ulivo), prendendo atto del parere contrario del Governo espresso nella seduta precedente, hanno suggerito di respingere tali proposte al fine di consentirne la loro eventuale trasformazione in **ordini del giorno** nel corso dell'esame in Assemblea (il Ministro per le politiche europee Emma Bonino, nell'esprimere il parere di competenza ha nuovamente ribadito che la sede più adatta per la

presentazione di tali proposte è nell'ambito del disegno di legge Bersani sull'energia in corso d'esame in Commissione Industria). La Commissione ha pertanto respinto gli emendamenti in oggetto ed ha conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame in Commissione.

L'inizio dell'esame in Aula è previsto per la seduta di giovedì 9 novembre.

Di seguito si riporta una sintesi delle fasi dei lavori parlamentari precedenti:

*Nell'ambito dell'esame dell'AC 1042 in Commissione Politiche Comunitarie della Camera, durante la seduta tenutasi lo scorso 19 luglio, era stato proposto l'inserimento di un nuovo articolo 15-bis in materia di regolamentazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER), con l'intento di armonizzare i finanziamenti e gli incentivi pubblici solo alle citate fonti come definite dall'art. 2 della direttiva di riferimento (2001/77/CE). L'emendamento dell'On Piro (Ulivo)<sup>3</sup>, pur mirando alla conformità della direttiva comunitaria, ne limitava di fatto pesantemente l'applicazione di tutte le parti della stessa, in quanto restringeva l'applicazione di detti finanziamenti e incentivi, ai soli rifiuti biodegradabili, ignorando la specifica richiesta (accolta dalla Comunità europea dato l'inserimento della nota nella stessa direttiva 2001/77/CE) dell'allora Governo italiano di considerare e quindi valorizzare anche la quota non biodegradabile.*

*L'Associazione è intervenuta in merito all'inserimento del citato articolo evidenziando le ripercussioni negative in ambito nazionale sia per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia elettrica da FER e della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, sia anche per il mancato sviluppo di un sistema flessibile di gestione dei rifiuti che, a causa della mancanza di incentivi, non troverebbe modo di svilupparsi.*

*Approvato dall'Aula della Camera (seduta del 22 settembre 2006), il disegno di legge Comunitaria 2006 (AC.1042) il 4 ottobre scorso è stato quindi esaminato da alcune Commissioni per le parti di rispettiva competenza. In particolare in Commissione Territorio, la senatrice Loredana De Petris (IU-Verdi-Com.), evidenziando che nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera era stato soppresso l'art. 15-bis, ha proposto di segnalare, nella relazione da trasmettere alla Commissione di merito, l'opportunità di reintrodurre tale disposizione, indispensabile, a suo avviso, anche per superare la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia. Il relatore Giovanni Bellini (Ulivo) ha dichiarato di condividere la suddetta osservazione e la Commissione gli ha conferito il mandato a redigere un parere favorevole contenente alcune osservazioni che tengano conto di quanto emerso nel corso del dibattito, con particolare riferimento a quanto dichiarato dalla senatrice De Petris.*

*Nel corso della seduta del 25 ottobre u.s., la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha proseguito ieri l'esame del disegno di legge comunitaria 2006 (AS.1014), approvato dalla Camera e in tale occasione, Salvatore Allocata (RC-SE), in riferimento all'emendamento che riproduce sostanzialmente l'articolo 15-bis sulle fonti rinnovabili soppresso nel corso dell'esame alla Camera, ha fatto presente che tale proposta è volta a ricondurre la disciplina nazionale in materia di finanziamenti e incentivi pubblici per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell'alveo della direttiva 2001/77/CE. Allocata ha infatti ricordato la scelta del legislatore italiano fu quella di comprendere tra le fonti ammissibili ai benefici anche i rifiuti, decisione da lui giudicata fortemente discutibile. Il Ministro per le politiche europee, Emma Bonino, ha ribadito l'opportunità di concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi.*

*Con riferimento alle proposte emendative il Ministro si è soffermato su quelle volte ad introdurre nuove disposizioni attuative della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, dichiarando che tali aspetti potrebbero essere più opportunamente affrontati in sede di esame del disegno di legge Bersani recante misure di liberalizzazione del mercato dell'energia (AS.691) attualmente all'esame della Commissione Industria.*

*Il Ministro Bonino, pur rilevando l'importanza degli aspetti affrontati da alcune proposte emendative, condivisibili nel merito da parte del Governo, ha ripetuto che la loro eventuale approvazione rischierebbe di rinviare al prossimo anno la definitiva adozione del provvedimento. Il Ministro ha quindi ribadito la massima disponibilità del Governo a valutare l'accoglimento di eventuali ordini del giorno e si è detta disponibile ad esporre in Commissione le linee generali del disegno di legge comunitaria del 2007.*

### **DDL AS 786 - Ronchi**

L'11 luglio 2006 è stato presentato anche il disegno di legge "Norme per l'attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza, dell'innovazione del sistema energetico e della mobilità" (AS 786). Pur evidenziando, nella relazione, la necessità di ridurre il ricorso ai combustibili e ai carburanti fossili al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, l'**art. 2** del DDL introduce un nuovo sistema di tariffe incentivanti, che saranno determinate successivamente dall'AEEG, differenziate per fonte, senza tetti, né limitazioni e che dovrebbe sostituire il sistema dei CIP6 e certificati verdi. Le nuove tariffe minime incentivanti, di durata ventennale, si applicheranno all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili prodotta negli impianti che entreranno in funzione a seguito dell'entrata in vigore della legge mentre per gli impianti già in esercizio, continuano ad applicarsi le norme le norme incentivanti

<sup>3</sup> "Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE i finanziamenti e gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definita dall'articolo 2 della medesima direttiva 2001/77/CE".

esistenti non oltre la durata prevista per le stesse. Tra le fonti di energia rinnovabile, il DDL inserisce, oltre al gas di discarica e i residui di processi di depurazione, anche le biomasse ma **limitando il riconoscimento per i rifiuti solo alla quota biodegradabile dei rifiuti non pericolosi** Per le fonti energetiche assimilate ai sistema incentivante delle energie rinnovabili in esercizio, l'AEEG stabilirà modalità e termini di annullamento.

Previsto anche un sistema di incentivazione per la sostituzione delle apparecchiature elettriche domestiche a bassa efficienza, fissando l'importo a pari a 400 milioni di euro, articolati per tipologia di apparecchio.

### **DLgs su COGENERAZIONE**

In tema di energia da fonti rinnovabili va inoltre aggiunto che lo scorso 27 ottobre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo relativo alla **cogenerazione**, ovvero le forme di produzione energetica che danno contemporaneamente sviluppo ad elettricità e calore. Con il D.lgs l'energia prodotta da cogenerazione non sarà più ammessa ai certificati verdi e quindi alla relativa incentivazione.

In base alle affermazioni rilasciate da diversi esponenti del mondo politico, il **prossimo obiettivo del Governo sarà quello di escludere dai benefici dei certificati verdi anche l'energia prodotta dalla combustione dei rifiuti dei termovalorizzatori**

### **DDL AC 1746 Legge Finanziaria 2007**

Altri riferimenti allo sviluppo delle fonti rinnovabili, anche ai fini della riduzione delle emissioni dei gas serra, sono presenti anche nel **DDL AC 1746 – Finanziaria 2007** (art.170 relativo all'istituzione fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra) e nel **decreto legge 262/2006**, recante disposizioni in materia tributaria (art. 7 relativo alle disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, focalizzate però sugli incentivi per la sostituzione di autovetture e all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante). In particolare per quanto riguarda il DDL AC 1746, il 31 ottobre è stato proposto un emendamento che introduce un nuovo **articolo 156 bis** (Norme in materia di energia rinnovabile) che **elimina ogni riferimento agli incentivi per la quota non biodegradabile dei rifiuti** andando a modificare tutti i provvedimenti in vigore in materia quale la Legge 9/91 (art. 22, comma 5), Legge 10/91 (articolo 3, comma 1), il D.Lgs 79/99 (articolo 2, comma 15) ed il D.Lgs 387/03 (abrogato art.17 e modificati gli articoli 18, comma 1 e 20, comma 6).

Per maggiori dettagli si rinvia alla scheda allegata.

31 ottobre 2006

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALLA FINANZIARIA 2007 VOLTO AD ESCLUDERE I RIFIUTI DALLE FONTI ENERGETICHE AMMESSE A BENEFICIARE DEL REGIME RISERVATO ALLE FONTI RINNOVABILI**

Dopo l'articolo 156, aggiungere il seguente:

**ART. 156-bis.**

(Norme in materia di energia da fonti rinnovabili).

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soppresse le parole: « Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle

rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità ».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: « ed inorganici », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , attraverso la produzione

di biogas da processi di fermentazione anaerobica, ».

3. All'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole:

« e inorganici » sono sostituite dalle seguenti: « attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica ».

4. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è abrogato;

b) all'articolo 18, comma 1, sono soppresse le parole: « e da rifiuti »;

c) all'articolo 20, comma 6, sono soppresse le parole: « e da rifiuti ».

**156. 06. Bruno Mellano (Rosa nel pugno).**

**D.Lgs. 29-12-2003 n. 387**

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.

**17. Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), della [legge 1° marzo 2002, n. 39](#), e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), e successivi provvedimenti attuativi.

2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:

a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della [legge 9 gennaio 1991, n. 10](#);

b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;

c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002](#), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce altresì:

a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;

b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa (3/b).

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili è subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

---

(3/b) Con D.M. 5 maggio 2006 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125) sono stati individuati i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

**18. Cumulabilità di incentivi.**

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto, non può ottenere i certificati verdi, né i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

**20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali.**

1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.

3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.

5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti (3/c).

6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore

della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#). La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.

7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](#), relativo anche ai successivi due anni.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del [decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 \(4\)](#).

9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.

10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.

---

[\(3/c\)](#) Comma così modificato dall'art. 267, [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

[\(4\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 ottobre 2005](#).